

**DETAZZAZIONI E DONAZIONI  
NEL DECRETO BERSANI  
(articolo 13 commi da 3 a 8)**

<b>Testo della legge</b>	<b>Spiegazione e commento</b>
<p>3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) e' aggiunta la seguente: "i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";</p> <p>b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente: "o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";</p> <p>c) all'articolo 147, comma 1, le parole: "e i-quater)" sono sostituite dalle seguenti: ", i-quater) e i-octies)".</p> <p>.</p>	<p><i>Vengono detassate le donazioni effettuate a favore delle scuole, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.</i></p> <p><i>Vengono fissati i limiti di tali erogazioni (82% del reddito di impresa fino a un max di 70.000 euro annui).</i></p> <p><i>Caso mai ci fossero stati dubbi, si chiarisce ripetutamente che tali donazioni riguardano anche le scuole paritarie senza fini di lucro.</i></p> <p><b><i>La misura costituisce un palliativo dal punto di vista del bisogno di risorse da parte delle scuole e apre processi di privatizzazione nel pubblico, mentre nel privato può essere il modo per detassare parte delle rette diminuendo i costi e favorendo l'afflusso. A ciò va aggiunto il fatto che diverse sono le potenzialità economiche del Paese e dell'utenza e ciò inevitabilmente finirà col creare nuove differenze e con l'accentuare quelle già esistenti.</i></b></p>

<p>4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:</p> <p>a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilita' speciali ai fini del relativo versamento;</p> <p>b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>	<p><i>Tuttavia il beneficio non sarà gratis per la scuola. Una previsione di mancato introito fiscale pari a 54 milioni di euro per il 2008 e di 31 milioni per il 2009 viene compensata con altrettanti finanziamenti pubblici tagliati alle scuole.</i></p> <p><b><i>Dunque le tasse che non pagano i donatori le pagheranno le scuole.</i></b></p> <p><b><i>Ciò crea più di una ingiustizia.</i></b></p> <p><b><i>Infatti in primo luogo la misura dà l'idea di uno stato che si ritira a favore del privato.</i></b></p> <p><b><i>In secondo luogo lo stato finisce per pagare le tasse del privato.</i></b></p> <p><b><i>In terzo luogo questa compensazione viene effettuata solo nel pubblico: le scuole private paritarie alle stesse condizioni non effettuano nessuna compensazione all'erario.</i></b></p> <p><b><i>Infine si creano disparità tra le scuole che riceveranno le donazioni e la spalmatura a tappeto della riduzione della spesa pubblica.</i></b></p>
<p>5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio</p>	<p><i>Si autorizza il ministero dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni di spesa.</i></p>
<p>6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.</p>	<p><i>Resta fermo che per gli anni successivi un monitoraggio del Ministero delle finanze provvederà ad eventuali correzioni di spesa.</i></p>
<p>6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3.</p>	<p><i>Infatti dopo 2 anni il Ministro della PI farà una relazione in merito.</i></p>
<p>7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del</p>	<p><i>Viene precisato che i soggetti che fanno le donazioni non potranno far parte del consiglio</i></p>

<p>consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli concernenti la persona fisica o giuridica che le ha effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p><i>di istituto e della giunta esecutiva delle scuole che ricevono tali donazioni. Tuttavia, dal momento che sotto la voce erogazioni liberali si possono includere le eventuali tasse scolastiche, non nazionali, decise dalle scuole o le raccolte di fondi effettuate tra i genitori, il che paradossalmente escluderebbe questi ultimi dagli organi collegiali, è stato fissato in 2.000 euro il limite al di sopra del quale scatta il veto. <b>La cifra appare piuttosto alta, rispetto alla media delle richieste che si fanno nelle scuole pubbliche, il che lascia intendere o che non è rivolta alle scuole pubbliche ( ma piuttosto a detassare parte delle rette delle scuola private) o che ci si aspetta un'accentuazione della richiesta di fondi alle famiglie degli alunni.</b></i></p>
<p>8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007.</p>	<p><i>La cosa sarà praticabile già da questo anno.</i></p>